



Ufficio Giustizia Sportiva

Giudice Unico

Al Presidente ed ai Consiglieri Federali

e.p.c. Segreteria Sportiva

Oggetto: Delibera 16_2022 del 10/09/2022 su gara Astrio e reclamo concorrente 507

Premesso che:

- In data 03-04/09/2022 ad Astrio (BS) si svolgeva la penultima prova del “Campionato Italiano 2022”;
- Leggendo il rapporto di gara l’equipaggio n.503 chiedeva la ripetizione della manche per intralcio sul percorso di uno straccio che lo obbligava a frenare;
- Il DDG sentito il commissario preposto nel tratto sotto osservazione, confermava il fatto;

In un supplemento al rapporto di gara l’IDG dichiara che il concorrente 503 si era fermato alla postazione del commissario successiva e che lo stesso commissario contattava il DDG. Il concorrente 503, sempre stando al supplemento di rapporto, proseguiva senza tagliare il traguardo tanto che quel tempo non veniva registrato. Il DDG avvertiva l’IDG del fatto e quest’ultimo concedeva quindi la ripetizione della manche all’equipaggio che ne faceva anche richiesta scritta.

Appurato che nel rapporto di gara non figura nessun “preannuncio di reclamo”, effettuato nei 30’ successivi al fatto, ma che invece in data 07.09.2022 sulla mail del GU veniva inaspettatamente depositato un reclamo da parte del concorrente 507 nel cui scritto si manifesta contrarietà all’operato dell’IDG e nel quale viene sminuita l’entità dell’ostacolo (straccetto) asserendo che anche altri concorrenti, prima transitati, lo avevano notato ma che questo era fuori traiettoria e pertanto influente.

Nel diritto del reclamante ci stanno anche degli obblighi quali il versamento della tassa prevista, cosa puntualmente riscontrata, oltrech  l’aver rilasciato un “preannuncio di reclamo” cosa non riscontrata nei termini previsti.

Chiara   pure la situazione creatasi dal fatto che il reclamo non   stato prodotto con le formalit  previste per cui dovr  essere rigettato.

Volendo comunque entrare nel merito risultano chiare due posizioni, quella del concorrente 503 che evidenzia la pericolosit  sul percorso di uno straccio che poteva arrotolarsi intorno agli assi rotanti creando disagio e quella dei concorrenti 506 e 507 che sostenevano la fuori traiettoria dello straccetto al loro passaggio avvenuto qualche minuto prima. Il fatto veniva confermato dal commissario di percorso che riferiva al DDG che a sua volta lo segnalava all’IDG che predisponendo la ripetizione della manche, non per sua personale iniziativa come scritto nel reclamo, ma per dovuta scelta protocollare. Il fatto che al passaggio dei concorrenti 507 e 506 questo straccio fosse fuori traiettoria non entra in contrasto col fatto che nel frattempo avrebbe potuto spostarsi e finire in traiettoria, questo ufficio tra due versioni una di parte e l’altra di un ufficiale di gara preferir  sempre, fino a prova contraria, la seconda. Quasi mai la verit  processuale coincide con la verit  assoluta ma una decisione dovendo essere presa manterr  come corsia preferenziale quanto dichiarato dagli ufficiali di gara che nella fattispecie sono l’IDG, il DDG ed il commissario sul percorso.

Prove come media non sono state prodotte e futile risulta essere l'affermazione che quel concorrente registra sempre le sue discese e si potrebbe visionarle, se ci fossero delle prove queste vanno prodotte insieme al reclamo dalla reclamante e non spetta al giudice ricercarle.

Come appendice si ribadisce l'importanza dello strumento del "preannuncio di reclamo" senza il quale non è possibile procedere al reclamo. Tutto l'insieme degli attori attivi di una manifestazione sportiva ha il diritto di sapere, in tempo utile, se sono in atto procedure tendenti alla variazione di una classifica e pur sapendo che il tutto verrà valutato da una persona terza (il GU) sono coscienti del fatto che se non ci sono in atto delle determinate procedure, come il deposito di un preannuncio di reclamo, la classifica di gara resterà quella pubblicata ed esposta.

Non è correttamente sportivo chiedere al giudice, con un reclamo, una variazione della classifica, senza aver prima avvertito, nei tempi previsti, tutti gli attori interessati con un preannuncio che verrà esposto insieme alle classifiche. Il giudice, inoltre, leggendo il rapporto e sapendo quindi del preannuncio potrà prepararsi all'analisi della situazione nel migliore dei modi per non trovarsi improvvisamente poi un reclamo (non previsto) depositato nella mail che non venendo letta in continuazione, stante la mancata di allerta fornita, potrebbe essere letto con giorni di ritardo.

PQM

Si delibera di:

- 1) Omologare la gara sopra menzionata con la classifica di gara così come esposta;
- 2) Rigettare il reclamo del concorrente 503 per vizio formale oltre che sostanziale;
- 3) Di incamerare la tassa versata.

Così deciso in data 10/09/2022

dal suo ufficio il Giudice Unico Claudio Ceccon

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Si comunicati.